



CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA SANIFICAZIONE, PULIZIA E CONVIVENZA, PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI, PER LA DURATA DI 36 MESI.

Criterio di aggiudicazione del minor prezzo, sulla base del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.



Indice

ART. 1 -	OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 -	TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'OGGETTO	4
ART. 3 -	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	6
ART. 4 -	ART. 4 - QUANTITA'	7
ART. 5 -	SUDDIVISIONE IN LOTTI E PREZZI BASE D'ASTA	7
ART. 6 -	MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	7
ART. 7 -	RESI	10
ART. 8 -	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	12
ART. 9 -	REQUISITI DEI FORNITORI	12
ART. 10 -	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	12
ART. 11 -	CONTROLLO SULLA MERCE	12
ART. 12 -	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO	12
ART. 13 -	GARANZIA DEFINITIVA	13
ART. 14 -	SUBAPPALTO	13
ART. 15 -	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	14
ART. 16 -	TUTELA DEI LAVORATORI	15
ART. 17 -	SICUREZZA E RISCHI INTERFERENZIALI	15
ART. 18 -	PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI	15
ART. 19 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 20 -	PENALI	17
ART. 21 -	DIRITTO DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE	18
ART. 22 -	DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	18
ART. 23 -	RAPPRESENTANZA DELL'ESECUTORE	18
ART. 24 -	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE	19
ART. 25 -	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	19
ART. 26 -	ACCESSO AGLI ATTI	19
ART. 27 -	CLAUSOLA T&T - TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ	20
ART. 28 -	CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ	20
ART. 29 -	SPESE CONTRATTUALI	21
ART. 30 -	FORO COMPETENTE	21
ART. 31 -	DISPOSIZIONI FINALI	21



ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di materiale vario per pulizia e convivenza per le necessità dell'AOU Sassari mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.lgs. 50/2016 (di seguito anche "Codice degli Appalti" ovvero "Codice").

La gara è suddivisa in n. 3 Lotti, aggiudicabili separatamente, come individuati nell'**Allegato 1** del presente Capitolato Speciale. Ciascun concorrente può presentare offerta per più lotti e può risultare aggiudicatario per più lotti.

Le quantità stimate, riportate nell'**Allegato 1**, sono da ritenersi come fabbisogno indicativo espresso dalla Stazione Appaltante. Tali quantitativi sono da ritenersi indicativi in quanto subordinati a fattori variabili ed ad altre cause e circostanze legate alla loro particolare natura.

Pertanto, le quantità presunte di fornitura, indicate negli atti di gara o nel contratto, non impegnano la Stazione Appaltante se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto. Per tale ragione, gli ordinativi verranno emessi di volta in volta, sulla base delle effettive necessità, senza che l'operatore economico possa subordinare l'evasione dell'ordine a quantitativi minimi, se non nei limiti del confezionamento. Nessun diritto sorge in capo al fornitore in ordine all'eventuale ristoro per mancata ordinazione. La precisa corrispondenza della tipologia e della qualità dei prodotti forniti a quanto richiesto e riportato nell'**Allegato 1** costituisce elemento essenziale della fornitura. Nel corso del periodo di vigenza del contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà eseguire la fornitura rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti il contenuto, le caratteristiche e le modalità di esecuzione previste nel presente Capitolato, ivi comprese le obbligazioni assunte in merito alla tipologia e qualità dei prodotti forniti; eventuali variazioni in corso d'esecuzione, potranno essere rappresentate all'Azienda committente e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto, in conformità a quanto previsto negli atti di gara.

L'importo complessivo, per un periodo di 36 mesi, relativo all'affidamento in oggetto ammonta ad € 543.138,00 oltre I.V.A., così calcolato:

ART.	DESCRIZIONE	U.M.	FABBISOGNO TRIENNALE	PREZZO UNITARIO	TOTALE TRIENNALE
	LOTTO 1				
1	ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI	RT	108.000	€ 2,5000	€ 270.000,00
	LOTTO 2				
1	LENZUOLO MEDICO PER LETTO VISITA	RT	54.000	€ 4,0000	€ 216.000,00
	LOTTO 3				
1	SAPONE LIQUIDO PER MANI	LT	24.000	€ 0,8000	€ 19.200,00
2	VARECCHINA	LT	75.000	€ 0,5000	€ 37.500,00
3	DETERSIVO LIQUIDO PAVIMENTI	LT	300	€ 0,5000	€ 150,00
4	DETERSIVO LIQUIDO LAVATRICE	LT	360	€ 0,8000	€ 288,00
					€ 57.138,00
	TOTALE LOTTI				€ 543.138,00

I prodotti oggetto della fornitura non sono ricompresi nel DPCM 16 agosto 2018.



ART. 2 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'OGGETTO

I prodotti vari per la pulizia e la convivenza da offrire per ciascun lotto devono rispettare, pena l'esclusione dal lotto di interesse, i requisiti minimi in quanto elementi essenziali del prodotto, di cui all'**Allegato 1** del Capitolato Speciale e segnatamente:

- a) presentare le migliori caratteristiche tecnico-qualitative e funzionali, proprie per le varie tipologie di prodotto e rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata della Fornitura in conformità alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio;
- b) rispettare le prescrizioni su confezionamento, etichettatura ed imballaggio di cui successivo articolo 6;

Art. 2.1 – Caratteristiche tecniche

Tutti i prodotti forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle norme di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto; dovranno essere forniti in confezione originale sigillata dotata di etichetta indicante, tassativamente, stampigliate: la denominazione del prodotto, nome o ragione sociale del produttore, sede o marchio del responsabile dell'immissione in commercio; grado di biodegradabilità e, per i detersivi da bucato, il tenore dei componenti di fosforo; indicazione e istruzione all'impiego e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge.

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche generali che tutti i prodotti offerti dovranno possedere.

Detersivi e detersivi vari

I prodotti offerti dovranno essere privi di sostanze tossiche e comunque non dovranno contenere sostanze che comportino danni alla salute o inquinamenti atmosferici o gravi inquinamenti delle acque. Se possibile, andranno evitate sostanze che contengono ammoniaca ed altre sostanze clorate (solventi). Le indicazioni relative all'eventuale pericolosità e nocività dovranno essere visibili sulle confezioni in conformità alle disposizioni sull'etichettatura delle sostanze pericolose e nocive ed accompagnati dalla scheda di sicurezza prevista dalla normativa vigente

Inoltre i prodotti:

- a) non dovranno contenere nichel, cromo, cobalto, neomicina, formaldeide, esaclorofene, reoliti, silicati, EDTA, NTA, APEO;
- b) dovranno preferibilmente essere offerti privi di profumazioni. In caso di presenza di profumo, l'amministrazione effettua le dovute verifiche con gli organismi sanitari competenti a seconda della tipologia del prodotto e del suo utilizzo;
- c) per una efficace tutela degli operatori dovranno presentare, entro i limiti consentiti dalle attuali conoscenze tecnologiche e di produzione, Ph compatibile per contatto con la pelle e contenere



tensioattivi non ionici.

d) dovranno avere composizione stabile in funzione del tempo, dello stoccaggio e dell'invecchiamento senza causare danni per la salute nelle normali condizioni d'impiego.

L'assenza delle sostanze di cui al punto a) e b) ed ogni altra indicazione relativa all'eventuale pericolosità e nocività dovranno apparire, pena l'esclusione dalla gara, sulla scheda tecnica o di sicurezza da allegare all'offerta. Le schede tecniche o le schede di sicurezza dovranno contenere inoltre le misure da adottare in caso di infortunio (schizzo sugli occhi o sulla pelle, ingestione accidentale, inalazione ecc.).

Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1272/2008 ss.mm.ii. e dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 e ss.mm.ii.. Devono essere muniti di etichetta e scheda informativa in materia di sicurezza conformi alla normativa vigente. La scheda di sicurezza deve essere fornita, conforme alla normativa vigente, al momento della consegna, su supporto cartaceo e a richiesta dell'Amministrazione anche su supporto informatico.

Per i preparati non pericolosi che contengono almeno una sostanza pericolosa in concentrazione superiore alla percentuale definita per ognuno di loro dalle specifiche disposizioni di legge di cui dovrà essere data evidenza, dovrà essere fornita una scheda informativa in materia di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla Classificazione, all'etichettatura e l'imballaggio (CLP) ss.mm.ii..

Le sostanze ed i preparati pericolosi non dovranno essere soggetti a restrizioni di immissione sul mercato e di uso ai sensi delle vigenti normative. Sull'imballaggio dovranno essere riportate, in modo chiaramente leggibile ed indelebile ed in lingua italiana, le avvertenze previste dal predetto Regolamento CLP.

I prodotti "detergenti" dovranno essere conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 ss.mm.ii. e al Regolamento (CE) n. 1907/2006 e ss.mm.ii.

I concorrenti dovranno comunque allegare per ogni prodotto schede tecniche, conformi alle prescrizioni della normativa vigente che dovranno, comunque, specificare almeno le seguenti informazioni:

- nome del prodotto e del fabbricante;
- indicazione degli ingredienti;
- peso specifico;
- Ph;
- tipo di tensioattivo;
- percentuale e natura della sostanza attiva detergente;
- coloranti;
- componenti di fosforo (espressi come P) o altri prodotti sostitutivi dei fosfati;
- biodegradabilità;
- dosaggio di utilizzo;
- altri componenti non specificati nell'elenco, ma presenti;
- caratteristiche dell'imballaggio e della confezione;



Prodotti monouso, cartari

Tutti i materiali cartari dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al DM n.172 del 9.3.1987 e ad ogni altra normativa vigente in materia. Gli articoli offerti dovranno essere in pura cellulosa non colorata né sbiancata con utilizzo di cloro (ECF o TCF) oppure ricavati da carta riciclata non sbiancata di impasto fibroso tipo B.

I materiali utilizzati non dovranno contenere sostanze classificate come cancerogene, mutagene o teratogene. Dovranno essere non irritanti, atossici, presentare grande resistenza allo stato umido, morbidezza ed alta assorbenza per tutti i liquidi. Non dovranno essere polverosi né tossici.

Art. 2.1.2 – Caratteristiche ambientali

Per quanto riguarda gli imballaggi:

- ❖ la fornitura dovrà essere consegnata utilizzando imballaggi di trasporto riutilizzabili;
- ❖ I contenitori dei prodotti impiegati devono essere costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da più componenti purché facilmente separabili in parti monomateriale;
- ❖ devono riportare le informazioni su istruzioni sul dosaggio, consigli di sicurezza, materiale costituente l'imballaggio, le informazioni sugli ingredienti;
- ❖ non devono essere utilizzati spray contenenti gas propellente;

Le caratteristiche dei prodotti indicate nell'**Allegato 1** devono intendersi come specifiche tecniche minime, che i prodotti offerti devono possedere pena di esclusione. Tutte le informazioni riportate nelle sottostanti tabelle hanno lo scopo di favorire la puntuale identificazione dei prodotti da parte di ciascun operatore concorrente ed in esse sono descritte la topologia e previsione quantitativa di consumo dei prodotti oggetto della fornitura ricompresi all'interno di ciascun singolo lotto.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La fornitura avrà durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, fatta salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di risolvere unilateralmente il contratto, qualora, nel corso della vigenza contrattuale, subentrino nuove aggiudicazioni da parte di soggetti aggregatori e/o da gare centralizzate a valenza regionale.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per il contratto in corso di esecuzione, tramite esercizio di un'opzione di proroga, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per il primo anno di vigenza contrattuale.



A partire dalla seconda annualità contrattuale, su esplicita istanza di parte, il contratto potrà essere sottoposto a revisione dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora si sia verificata una variazione effettiva dei prezzi, debitamente documentata, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano complessivamente superiori al 10% rispetto al prezzo originario e la compensazione verrà riconosciuta solo per la parte eccedente.

ART. 4 - ART. 4 - QUANTITA'

Il fornitore non potrà elevare alcuna eccezione e vantare alcuna pretesa e/o compensi di sorta, neanche a titolo risarcitorio, anche per richieste di quantitativi inferiori a quelli stimati.

ART. 5 - SUDDIVISIONE IN LOTTI E PREZZI BASE D'ASTA

La fornitura sarà suddivisa in n. 3 lotti come specificato nell'**Allegato 1**.

I prezzi unitari a base d'asta di ciascun lotto riportati nell'**Allegato 1** sono stati determinati sulla base delle aggiudicazioni delle precedenti gare e dall'analisi dei prezzi aggiornati di mercato.

Per quanto riguarda il lotto 1 – Rotolo Carta Asciumamani, i prezzi e le quantità indicate nell'**Allegato 1** si riferiscono al rotolo per 100 mt, in caso di offerte di rotoli con metratura superiore (fino a 140 mt) al fine di determinare la migliore offerta si terrà conto del prezzo al metro.

Per quanto riguarda il lotto 2 – Lenzuolino Medico per letto visita, i prezzi e le quantità indicate nell'**Allegato 1** si riferiscono al rotolo per 50 mt, in caso di offerte di rotoli con metratura superiore (fino a 70 mt) al fine di determinare la migliore offerta si terrà conto del prezzo al metro.

ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto statuito dalla normativa vigente, dal presente Capitolato Speciale e da tutta la connessa documentazione di gara, nonché nel rispetto dell'offerta di gara effettuata dall'Aggiudicatario ed accettata dalle Stazioni Appaltanti. Il Concorrente che risulterà aggiudicatario si impegna ad effettuare la fornitura richiesta a perfetta regola d'arte e con ogni cura, a garantirla per tutta la durata del contratto nonché ad eseguirla nel rispetto dei tempi e dei luoghi qui indicati.

L'Aggiudicatario sarà unico responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque nell'esecuzione delle prestazioni o per cause a questi inerenti venissero arrecati a persone o a cose, pertanto, conseguentemente dovrà impegnarsi alla pronta riparazione dei danni o al risarcimento degli stessi.

Nel corso dell'esecuzione, l'Aggiudicatario dovrà agire con la "diligenza del buon padre di famiglia", con una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica pubblica ed assistenziale delle attività e dei servizi delle Stazioni Appaltanti.



Le obbligazioni derivanti dal contratto sono a rischio dell'Aggiudicatario il quale si farà carico anche delle spese di qualsiasi natura, nella quantità e qualità occorrente per tutto il periodo contrattuale.

L'Aggiudicatario non può addurre, quale giustificazione della ritardata esecuzione dell'ordine, mancati impegni di propri fornitori, sub fornitori e/o subappaltatori dei quali, pertanto, resta pienamente responsabile nei confronti delle Stazioni Appaltanti per il mancato rispetto dei termini di consegna.

ART. 6.1 - CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario, sia sull'imballaggio interno. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione e l'impiego dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, come pure l'eventuale data di scadenza. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.

La confezione e l'imballo dovranno garantire un perfetto stato di conservazione dei beni oggetto di fornitura in modo da essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità, urti e altre eventuali azioni meccaniche.

Per tutti i prodotti deve essere indicato sulla confezione:

1. Marca;
2. Codice del prodotto;
3. Marchio CE.

Gli imballi e i confezionamenti dovranno riportare all'esterno, in lingua italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie a una corretta movimentazione e conservazione dei beni contenuti, nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d'uso. L'imballaggio esterno deve, altresì, soddisfare le prescrizioni del D.lgs. n. 81/2008 circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.

ART. 6.2 - SERVIZI CONNESSI

I servizi descritti nel presente articolo, nonché le ulteriori attività descritte, ovvero comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti vari per pulizia e convivenza.

Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario, IVA esclusa, della fornitura offerto in sede di gara. Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi perentori e, comunque, lavorativi, intendendosi per giorni lavorativi tutti i giorni della settimana esclusi sabato e domenica, nonché le festività.

I servizi connessi sono i seguenti:

- 1) trasporto mediante mezzi dotati di sponda idraulica e consegna;
- 2) assistenza alla fornitura.



ART. 6.2.1 - TRASPORTO E CONSEGNA

Le attività di trasporto e consegna saranno effettuate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dalle singole Stazioni Appaltanti in ciascun ordine.

La consegna dei dispositivi deve avvenire franco magazzino, agli indirizzi che verranno indicati in sede di ordine.

Gli oneri relativi alla consegna dei prodotti vari per pulizia e convivenza, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna a livello stradale o al piano, con o senza montacarichi, nelle modalità di seguito riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.

Trasporto

Durante la fase del trasporto dovranno essere garantite le condizioni di corretta conservazione del prodotto medesimo previste dalla normativa europea ed italiana in vigore alla data della consegna ed eventuali successivi aggiornamenti.

L'attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna, come di seguito indicato.

È onere dell'Aggiudicatario accertare la qualifica del personale addetto alla ricezione del bene. Le Stazioni Appaltanti non rispondono per consegne effettuate a persone non autorizzate.

L'imballo e le modalità di consegna devono essere tali da garantire l'integrità strutturale e funzionale di tutti i prodotti forniti e/o degli accessori correlati.

Le Stazioni Appaltanti, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) o persona dallo stesso delegata, effettuerà controlli per verificare la conformità dei beni consegnati (per quantità e confezionamento) alle prescrizioni degli atti di gara.

La verifica della conformità, dal punto di vista qualitativo spetta agli utilizzatori interessati, i quali possono respingere, senz'altro, i beni che, a proprio parere, non fossero ritenuti accettabili. Le Stazioni Appaltanti non rispondono in alcun modo dei beni non accettati e non immediatamente ritirati dal fornitore.

Resta inteso che, qualora ritenuto opportuno, in caso di ritardata consegna, di consegna non conforme o, per qualunque motivo, giudicata non accettabile, le Stazioni Appaltanti potranno rivolgersi immediatamente ad altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria inadempiente l'eventuale maggior onere sostenuto, fatta salva la possibile applicazione di penalità.

L'accettazione al momento della consegna non solleva l'Aggiudicatario dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine a vizi, apparenti od occulti, dei beni forniti e non immediatamente rilevati.



Consegna

Il Fornitore di ciascun singolo Lotto ha l'obbligo di consegnare i prodotti oggetto di ciascun ordine entro il termine perentorio della data di consegna. Si precisa, che la consegna deve avvenire entro la Data di Consegna concordata con l'Azienda richiedente, data che deve cadere non oltre il quindicesimo giorno dall'emissione dell'ordine.

Qualora l'Azienda richiedente necessiti di una consegna urgente, il termine sopra indicato di quindici giorni deve essere ridotto a 10 giorni dall'emissione dell'ordine.

Ricevuto l'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà darne riscontro all'Azienda comunicando la data di consegna prevista che dovrà comunque rispettare il termine massimo stabilito nel presente capitolato, salvo diverso accordo tra le parti. Resta inteso che la Data di Consegna comunicata dal Fornitore è perentoria e che eventuali ritardi saranno computati a partire da tale data.

Le consegne di ciascun lotto potranno essere scaglionate nell'arco dell'anno a seconda delle esigenze della Stazione Appaltante.

Si precisa che le consegne parziali devono essere espressamente concordate con le Stazioni Appaltanti. In ogni caso, il Fornitore non si considererà inadempiente solo laddove la consegna parziale (oggetto comunque di espresso accordo) sia superiore al 70% per ciascun prodotto dell'ordinativo.

Le consegne dovranno avvenire nel Magazzino Economale C/O Athena Srl, Z.I. Predda Niedda Nord str. 28 – 07100 – Sassari

Documento di Trasporto (D.D.T.)

Al momento della consegna, la merce deve essere accompagnata da regolare documento di trasporto (D.D.T.), sul quale deve essere obbligatoriamente indicato il numero d'ordine, e il luogo di consegna della merce. Tutte le copie del D.D.T. dovranno essere firmate per ricevuta da un incaricato dell'Azienda Ospedaliera, la firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna.

Il DDT dovrà almeno contenere i seguenti dati:

- 1) il numero e la data di ricezione dell'Ordine;
- 2) il luogo della consegna
- 3) la data dell'avvenuta consegna;
- 4) il codice articolo e i quantitativi consegnati.

ART. 7 - RESI

Nel caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza fra quanto richiesto ed consegnato ovvero prodotti viziati ovvero prodotti difettosi ovvero prodotti aventi requisiti non conformi a quanto riportato precedentemente; a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata etichettatura, integrità dell'imballo e



confezionamento, prodotti viziati o difettosi, o non correttamente conservati nella fase di consegna) e/o difformità quantitativa tra l'ordine e quanto consegnato dal Fornitore risultante dal DDT, anche se rilevate a seguito di prove e utilizzi successivi che evidenzino la non corrispondenza tra i prodotti richiesti e quelli consegnati, la Stazione Appaltante interessata invierà una contestazione scritta, a mezzo PEC, al Fornitore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Con le modalità di seguito stabilite, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare il/i prodotti oggetto di reso.

Peraltro, al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, laddove necessaria secondo quanto stabilito ai successivi articoli 7.1 e 7.2, dovrà essere redatto un apposito "Verbale di Reso", contenente le informazioni indicate al precedente capoverso rubricato "Documento di Trasporto", nonché la data di ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso) e la data dell'avvenuto ritiro e/o sostituzione.

Nel caso in cui le sacche rese/da restituire siano già state fatturate, il Fornitore deve procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito devono riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del "verbale di reso"; inoltre devono essere inviate all'Azienda interessata entro 30 (trenta) giorni dalla data del ritiro del reso.

ART. 7.1 RITIRO DEI RESI NEL CASO DI DIFFORMITÀ QUALITATIVA

Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire, senza alcun addebito di oneri o spese per l'Azienda Contraente, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordando con l'Azienda stessa le modalità di ritiro e di sostituzione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, pena l'applicazione delle penali per il ritardo sulla consegna.

Superato il predetto termine massimo per la sostituzione, l'Azienda può, altresì, procedere all'esecuzione in danno del Fornitore effettuando l'acquisto direttamente sul libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al medesimo Fornitore.

Inoltre se, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione per il ritiro e la sostituzione, il Fornitore non abbia proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l'Azienda ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I costi sostenuti dall'Azienda interessata per tale operazione saranno a carico del Fornitore e da questi rimborsati all'Azienda stessa. La Stazione Appaltante non è tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi e della eventuale riconsegna.

ART. 7.2 RITIRO DEI RESI NEL CASO DI DIFFORMITÀ QUANTITATIVA

Il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito di oneri o spese per l'Azienda interessata, i quantitativi consegnati in eccesso, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, concordando con l'Azienda stessa le modalità del ritiro.



Superato il limite massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione per il ritiro dei quantitativi consegnati in eccesso, la Stazione Appaltante ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I costi sostenuti dall'Azienda interessata per tale operazione saranno a carico del Fornitore e da questi rimborsati alla stessa. L' Azienda non è tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi e della eventuale riconsegna.

ART. 8 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 95 commi 4 del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo, sulla base del massimo ribasso, poiché trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate, per beni di uso routinario e consolidato.

ART. 9 - REQUISITI DEI FORNITORI

I fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia e in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità speciale, che saranno stabiliti dal Disciplinare di gara.

ART. 10 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nel caso che la Ditta aggiudicataria, in corso di contratto, sostituisca o introduca in commercio un prodotto innovativo rispetto a quello aggiudicato, la medesima si impegna a fornire quest'ultimo in luogo di quello aggiudicato a prezzo non superiore.

ART. 11 - CONTROLLO SULLA MERCE

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate.

Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all'ordine.

La firma per ricevuta dei prodotti non impegna l'Azienda la quale si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, l'Azienda li respingerà al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni.

In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, le amministrazioni contraenti potranno provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO



1. È vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art.110 del D.Lgs. 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'AOU di Sassari al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo D. lgs. n. 50/2016.

2. Per quanto non disposto dal presente Capitolato, si rinvia all'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016.

ART. 14 - SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, è possibile procedere al subappalto della fornitura del presente appalto – ferme restando le vigenti disposizioni disciplinanti particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto.

2. Le condizioni per procedere al subappalto sono le seguenti:

- il Concorrente dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione della fornitura o parte di essa che intende subappaltare (art. 105, comma 4, punto c D. Lgs, n.50/2016);
- il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 (art 105, comma 4, punto d, D. Lgs.50/2016);
- l'Operatore Economico Aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
 - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 105, comma 7, D. Lgs. n.50/2016);
 - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs n.50/2016;



- insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia. La Stazione Appaltante verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i divieti di cui al D.lgs.159/2011.

3. L'Operatore Economico Aggiudicatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

4. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. 105, comma 18 del D. Lgs. 50/2016).

5. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento (art. 105, comma 14 D. Lgs. n. 50/2016).

6. L'Appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all'aggiudicatario del contratto fatta eccezione l'ipotesi in cui:

- il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

7. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento all'Operatore Economico Aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante che l'effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'azienda appaltante potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all'esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all'art. 22 del presente Capitolato Speciale.

8. L'esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105, comma 19, D. Lgs. 50/2016).

ART. 15 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

1. La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze e costituisce requisito indispensabile anche nella fase di esecuzione del contratto.



2. La Stazione Appaltante, in caso di irregolarità del DURC riscontrate durante l'esecuzione della fornitura, sospenderà i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata chiesta la regolarità contributiva e chiederà all'Aggiudicatario la regolarizzazione della sua posizione entro 90 giorni pena la risoluzione del contratto e fatti salvi i poteri sostitutivi della Stazione Appaltante.

ART. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

ART. 17 - SICUREZZA E RISCHI INTERFERENZIALI

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

5. Trattandosi di contratto riguardante esclusivamente una fornitura di beni/prodotti, non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e delle Linee Guida ANAC in materia, pertanto, i costi per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero.

ART. 18 - PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI

Per l'esecuzione della fornitura con le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale, la Stazione Appaltante corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore si riferiscono alla fornitura erogata a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il suo pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

L'Operatore Economico Aggiudicatario provvederà ad emettere mensilmente regolare fattura alla quale dovrà allegare apposito documento relativo inerente alla fornitura effettuata.



Qualora l'Operatore Economico Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all'impresa capogruppo.

I termini di pagamento sono previsti entro 60 gg dal ricevimento della fattura inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero Economia e Finanze. L'appaltatore si impegna, pena la nullità del contratto al pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L.136/2010.

In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284 comma 1, del codice civile.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione della fornitura da parte dell'Operatore Economico Aggiudicatario, il quale è tenuto ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'Operatore Economico Aggiudicatario del presente Capitolato Speciale, del Disciplinare di gara, di tutti gli altri atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del Fornitore.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Agenzia delle Entrate.

Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Il codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni) assegnato alla AOU di Sassari, da riportare nella fattura elettronica, è il seguente:

Uff_Fattura PA

Codice Fiscale:02268260904

Codice IPA: UFBW7M

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare: il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L' AOU di Sassari procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste all'art. 108 del D.lgs. 50/2016.
2. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:



- a. frode nelle forniture;
 - b. gravi e reiterati inadempimenti imputabili all'esecutore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale, tali da non consentire il perseguimento degli obiettivi fissati con il contratto;
 - c. accertamento del venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016;
 - d. accertamento della non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - e. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AOU di Sassari;
 - f. in caso di acquisizione di DURC negativo per almeno due volte consecutive;
 - g. subappalto non autorizzato;
 - h. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "tracciabilità dei flussi finanziari", "divieto di cessione del contratto e cessione del credito", sospensione dell'esecuzione del contratto";
 - i. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
 - l. nel caso in cui l'importo della penale superi i limiti di cui all'art. 20;
 - m. fallimento del soggetto aggiudicatario o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento delle forniture, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione e salvo quanto stabilito dal D. lgs. n. 50/2016 in materia. Qualora il curatore del fallimento, fosse autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero nel caso in cui l'impresa fosse ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, può proseguire nell'esecuzione del contratto già stipulato dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale. In ogni caso l'Ente si riserva l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs.50/2016.
3. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore dovrà fornire all'AOU di Sassari tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
4. Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, l'AOU di Sassari si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il proseguo delle forniture oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
5. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 20 - PENALI

1. Nel caso l'appaltatore non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti dal contratto o nel caso la ditta aggiudicataria rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione della merce contestata, la Stazione Appaltante sarà autorizzata ad applicare una penalità dell'1‰ (uno per mille) giornaliero calcolato sul valore della merce e per ogni giorno successivo al termine previsto dal presente Capitolato o stabilito dall'AOU, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento).
2. Scaduti i termini che verranno eventualmente fissati nel sollecito della consegna, l'AOU potrà rivolgersi per l'acquisto ad altra ditta addebitando all'appaltatore le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste. Altrettanto potrà fare l'AOU allorché si siano presentate almeno 3 (tre) ipotesi di ritardo non adeguatamente giustificato nella consegna nel corso di un anno solare.



3. Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo dalla ditta e/o sul deposito cauzionale.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, l'AOU procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 21 - DIRITTO DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. L'AOU di Sassari, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con pec.

2. In tal caso l'AOU di Sassari sarà tenuta al pagamento delle sole forniture eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica.

3. Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.

4. Il contratto, dunque, si risolve dopo 20 giorni dalla comunicazione, con la quale questa Azienda comunica la sua intenzione di avvalersi della clausola di recesso concordata, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1373 del Codice Civile.

ART. 22 - DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 101 del D.LGS. 50/2016, l'AOU di Sassari provvederà alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) preposto alla vigilanza sull'esecuzione delle forniture oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

2. Al DEC sono ascritti i seguenti compiti:

a) coordinare, dirigere e controllare tecnicamente e contabilmente l'esecuzione del contratto;

b) assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del contratto;

c) svolgere tutte le attività ad esso demandate dal D.lgs. 50/2016, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.

ART. 23 - RAPPRESENTANZA DELL'ESECUTORE

1. Per la regolare esecuzione l'Affidatario, prima dell'inizio delle forniture, si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un soggetto Responsabile della esecuzione del contratto (REC), responsabile della fornitura per conto della ditta fornitrice, il cui nominativo sarà trasmesso all'Amministrazione per iscritto prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio delle forniture. Il REC dovrà essere obbligatoriamente presente durante tutta la durata dell'appalto.

2. Il Responsabile della esecuzione del contratto sarà l'unico responsabile dell'ottimale utilizzazione del proprio personale nonché della regolare esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto.

3. Il Responsabile della esecuzione del contratto dovrà essere reperibile, durante gli orari di apertura dell'attività attraverso la rete di telefonia fissa, mobile ed a mezzo e-mail; è altresì incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto, al fine di attivare ogni supporto di tipo informativo e cooperativo, sia sotto il profilo tecnico sia amministrativo.



ART. 24 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Qualora prima del termine triennale di scadenza contrattuale si verificasse il raggiungimento di ordinativi e relative consegne di materiali per un valore complessivo pari all'importo contrattuale, su espressa richiesta della Stazione Appaltante, il Fornitore si intende obbligato a proseguire l'esecuzione del contratto e fornire il materiale richiesto sino e non oltre un ulteriore 20% (venti-per-cento) del valore complessivo del contratto alle medesime condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016. Oltre tale valore la fornitura in oggetto si intenderà esaurita e il relativo contratto concluso fatte salve eventuali pendenze e/o contenziosi.

2. Per le ulteriori ipotesi di variante in corso di esecuzione, si applica l'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 25 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. È facoltà della Stazione Appaltante verificare la congruità economica del contratto, nell'eventualità in cui Consip o la Centrale Regionale di Committenza dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto del contratto disciplinato dal presente Capitolato e recedere unilateralmente dal contratto, ove l'Operatore Economico Aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o della Centrale Regionale di Committenza.

2. Ove la Stazione appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 gg. dalla relativa formale comunicazione. A tale recesso l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

ART. 26 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sono disciplinati dall' art. 53 del D.lgs. 50/2016 e dagli artt. 22 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dal Regolamento dell'AOU di Sassari.

2. L'accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati dall'art. 53 comma 2 del D. Lgs.50/2016.

3. Ai sensi dell'art. 53 comma 5, del citato Decreto Legislativo, sono esclusi dal diritto di accesso e ogni forma di divulgazione le informazioni relative:

- alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

4. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

5. Pertanto, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti tecnici o commerciali, dovrà prima segnalarlo con dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, nella busta contenente la Documentazione Amministrativa e, successivamente, nella busta contenente la Documentazione Tecnica di cui al Disciplinare di Gara, ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo,



dovrà precisare analiticamente, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, comprovando e indicando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

6. In mancanza di presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, questa Azienda consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.

7. L'accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia, previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione, con spese a carico del richiedente.

8. Fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 53 del sovra menzionato Decreto Legislativo, la richiesta di accesso agli atti in corso di gara potrà essere esercitata con formale istanza all'UOC Acquisizione Beni & Servizi che valuterà l'opportunità o meno di autorizzare o meno o differire la richiesta.

9. Si precisa, infine che, ai sensi della già citata Legge 241/1990 e ss.mm.ii., verrà data comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti alle ditte contro interessate.

ART. 27 - CLAUSOLA T&T – TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

1. L'Operatore Economico Aggiudicatario nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione del contratto saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010 così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010).

2. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione in applicazione delle suddette norme, saranno applicate sul profilo committente della stessa Amministrazione e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto e almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà soggetta all'applicazione di penali o sanzioni secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

3. L'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Operatore Economico Aggiudicatario e dai subcontraenti a qualsiasi livello della filiera, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto "T&T- Trasparenza e Tracciabilità".

ART. 28 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

1. L'Operatore Economico Aggiudicatario, nei rapporti inerenti al contratto, s'impegna sin a d'ora ad:

- osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato dall'Azienda e pubblicato sul sito aziendale;
- rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità" adottato dall'Azienda e pubblicato sul sito aziendale;

2. Ciascun Operatore Economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento aziendale e del Patto di integrità costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto



contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 del Cod. Civ., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

ART. 29 - SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario.

2. Inoltre, come disposto dall'art. 73 comma 5, e 216 comma 11 della D. Lgs. 50/2016, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'Operatore Economico Aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 30 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente rapporto contrattuale, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Sassari, e di escludere, pertanto, l'eventuale giudizio al foro normativamente disciplinato dal Codice Procedura Civile.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale Prestazionale si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D.lgs. 50/2016, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato i seguenti allegati:

ALLEGATO 1 - Specifiche tecniche - Fornitura triennale di materiale di consumo per la sanificazione, pulizia e convivenza.

Sassari, lì